Nella causa promossa dalla

S. A. « Glucoseries Réunies »,

(Anciennement Firmes Blieck frères et Callebaut frères),

con sede in Molenbeek-Saint-Jean (Belgio), con l'avvocato Jacques De Grave, del Foro di Bruxelles, e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso l'avvocato E. Arendt, rue Willy Goergen, 6,

ricorrente,

contro

la Commissione della Comunità Economica Europea,

rappresentata dal suo consulente giuridico dott. Marc Sohier, in qualità d'agente, e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso il dott. Henry Manzanarès, segretario del Servizio giuridico degli Esecutivi europei, place de Metz, 2,

convenuta,

causa avente ad aggetto :

l'annullamento della decisione della Commissione, in data 28 novembre 1963, « che autorizza la riscossione di tasse di compensazione all'importazione nella Repubblica francese di glucosio (destrosio) in provenienza da taluni Stati membri » (G.U. del 13 dicembre 1963).

LA CORTE

composta dai Signori :

A. M. Donner, *Presidente,*

Ch. L. Hammes e A. Trabucchi (*relatore*), *Presidenti di Sezione,*

L. Delvaux, R. Rossi, R. Lecourt e W. Strauss, *giudici,*

Avvocato generale : M. Lagrange,

Cancelliere : A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — Gli antefatti

A richiesta del Governo della Repubblica francese, la Commissione della Comunità Economica Europea, con decisione del 28 novembre 1963 (G. U. del 13 dicembre 1963, pag. 2.914), autorizzava detto Stato membro a riscuotere tasse di compensazione all'importazione di glucosio-destrosio proveniente da altri Stati membri, a meno che questi ultimi « non riscuotano tali tasse all'esportazione ».

Detta decisione della Commissione, che la ricorrente ha impugnato con atto depositato il 13 gennaio 1964, è fondata su una decisione — adottata dal Consiglio il 4 aprile 1962, in forza dell'art. 235 del Trattato — a norma della quale, in determinati casi, gli Stati membri possono essere autorizzati dalla Commissione

a riscuotere una tassa di compensazione all'importazione di merci provenienti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

Nell'atto introduttivo la ricorrente, la quale afferma di essere una delle più importanti imprese europee produttrici di glucosio, assume che il provvedimento della Commissione è illegittimo giacché, nel caso dell'industria belga, non sussistono i presupposti per l'applicazione della sopra menzionata decisione del Consiglio. In subordine, la ricorrente assume che la decisione impugnata determinerebbe una discriminazione in quanto la Repubblica italiana si trova esclusa dalla disciplina instaurata con la decisione stessa. Essa si riserva infine di precisare in seguito altre circostanze a sostegno del mezzo di sviamento di potere ch'essa intende del pari far valere.

II — Le conclusioni delle parti

Nell'atto introduttivo, la *ricorrente* conclude che la Corte voglia :

« Annullare la decisione emanata dalla convenuta il 28 novembre 1963 (63/664/C.E.E.) e pubblicata nella *G.U. delle Comunità Europee* del 13 dicembre 1963 (2.914/63), almeno in quanto autorizza a percepire, all'atto dell'importazione nella Repubblica francese, una tassa compensativa di Ff. 7,15 il quintale sul glucosio-destrosio proveniente dal Regno del Belgio. »

Dare atto alla ricorrente ch'essa si riserva di chiedere il risarcimento del danno che potrà causarle la decisione impugnata.

Porre le spese a carico della convenuta.

Ammettere il francese quale lingua processuale.

Disporre la citazione in causa della Repubblica francese ».

Nella memoria depositata il 21 febbraio 1964, la *Commissione* ha concluso che la Corte voglia :

« Statuire in via preliminare, a norma dell'art. 91 del Regolamento di procedura, sulla ricevibilità del ricorso.

Dichiarare irricevibile il ricorso.

Respingere la domanda relativa alla citazione in causa della Repubblica francese.

Porre le spese a carico della ricorrente ».

Nelle sue osservazioni in risposta a tale istanza, la *ricorrente* ha concluso che la Corte voglia :

« Dare atto alla ricorrente del fatto che essa persiste nella sua domanda d'annullamento ».

III — L'eccezione d'irricevibilità

I mezzi e gli argomenti fatti valere dalle parti a tale proposito si possono così riassumere :

Nella memoria depositata il 21 febbraio 1964, la *convenuta* ha chiesto alla Corte di statuire in via preliminare sulla ricevibilità del ricorso, senza entrare nel merito. La richiesta sarebbe giustificata dalla palese irricevibilità del ricorso, la quale emergerebbe dalla sentenza 15 luglio 1963 nella causa 25/62 *(Plaumann c/o Commissione C.E.E.)*. Il presente caso sarebbe infatti del tutto identico a quello risolto con detta sentenza, di guisa che la decisione impugnata, a prescindere dalla questione se la si possa considerare come una decisione « in apparenza » destinata ad altra persona, non riguarderebbe la ricorrente né direttamente né individualmente.

Facendo propria la tesi sostenuta dall'avvocato generale Roemer nella causa 25/62, la convenuta assume che l'interesse diretto del singolo non sussiste qualora una decisione conceda un'autorizzazione ad uno Stato membro, ovvero gli imponga un obbligo, giacché in tal caso le conseguenze dirette per i singoli deriverebbero unicamente dall'eventuale ulteriore atto dello Stato membro di cui trattasi. Nella specie, la Repubblica francese, come pure gli Stati membri esportatori, erano *liberi* di valersi dell'autorizzazione concessa con la decisione di cui trattasi.

L'interesse diretto mancherebbe pure nel caso di una decisione dell'esecutivo comunitario con cui venisse negata un'autorizzazione richiesta da uno Stato membro, giacché pure in un tal caso i singoli subirebbero direttamente soltanto le conseguenze delle norme di legge nazionali che la decisione non ha consentito di modificare.

Come emergerebbe dalla sentenza *Plaumann*, la ricorrente non avrebbe neppure un interesse individuale. Di fronte all'insegnamento contenuto in detta sentenza sarebbe vano addurre che la ricorrente è una delle più importanti imprese europee produttrici di glucosio — destrosio; essa sarebbe infatti colpita dalla decisione unicamente in ragione della sua appartenenza al gruppo, astrattamente definito, di tutti coloro che vorranno produrre ed esportare glucosio in Francia.

Nella replica, depositata l'8 aprile 1964, la *ricorrente* assume che il ricorso è ricevibile, sussistendo i presupposti contemplati nell'art. 173, secondo comma u.p. del Trattato. Contro la tesi sostenuta dall'avvocato generale nella causa 25/62 per quanto riguarda l'interesse diretto, la ricorrente assume che detta nozione dev'essere intesa in modo realistico e non puramente teorico, precisamente perché il primo modo è il solo compatibile col principio posto dalla Corte nella sentenza *Plaumann*, principio secondo il quale le disposizioni del Trattato riguardanti il diritto d'impugnazione dei singoli non possono essere interpretate restrittivamente.

Posto che senza la decisione impugnata la Repubblica francese non avrebbe mai potuto imporre — come essa ha fatto — una tassa di compensazione all'importazione di glucosio-destrosio proveniente dal Belgio, il nesso causale fra la decisione impugnata e le conseguenze lesive per la ricorrente sarebbe necessario e diretto. Sarebbe d'altronde inconcepibile che si possa richiedere un'autorizzazione d'applicare una tassa di compensazione all'importazione senza che poi se ne faccia uso, e ciò soprattutto qualora l'autorizzazione riguardi, come nella specie, una tassa di compensazione destinata a correggere determinate distorsioni derivanti dalla differenza di prezzo delle materie prime agricole. Secondo la ricorrente, il ragionamento dell'avvocato generale Roemer potrebbe valere soltanto nel caso in cui la Commissione conceda a uno Stato membro un'autorizzazione che detto Stato non aveva richiesto.

Per quanto riguarda l'interesse individuale, la ricorrente rileva che, a differenza della ricorrente nella causa 25/62, essa si trova, per quanto riguarda le conseguenze della decisione impugnata, in

una situazione del tutto particolare che la caratterizza e la distingue da chiunque altro. Essa sostiene di essere infatti la sola impresa belga che sia economicamente interessata, e nel contempo desiderosa e in grado di esportare dal Belgio in Francia quantità non trascurabili di destrosio durante il periodo di validità della decisione impugnata (un anno). Dal raffronto tra il tonnellaggio di destrosio belga importato in Francia nel 1962 e gli ordini che essa ha ricevuto dalla Francia ed eseguito durante lo stesso anno, emergerebbe che si tratta di identici quantitativi.

La ricorrente perciò, in quanto unico produttore belga che disponga in realtà di destrosio esportabile, si troverebbe in una situazione totalmente diversa da quella della società Plaumann, la quale non era che uno dei 35 importatori tedeschi di clementine, e sarebbe realmente colpita in modo individuale dalla decisione che autorizza la riscossione di una tassa di compensazione sul destrosio importato dal Belgio.

IV — Il procedimento

All'udienza del 28 maggio 1964 le parti hanno svolto le loro difese orali riguardanti l'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla convenuta. L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 16 giugno 1964.

IN DIRITTO

Sulla ricevibilità del ricorso

La decisione impugnata ha come destinatari degli Stati membri. L'art. 173, secondo comma, del Trattato C.E.E. attribuisce a qualsiasi persona fisica o giuridica il diritto d'impugnare una decisione di cui non sia destinataria, qualora la decisione stessa la riguardi direttamente e individualmente.

La convenuta eccepisce che la decisione impugnata non riguarda la ricorrente né direttamente né individualmente, ai sensi di detto articolo.

La Corte rileva l'opportunità di esaminare anzitutto la seconda condizione di ricevibilità giacché, se la decisione impugnata non riguardasse individualmente la ricorrente, diverrebbe superfluo stabilire se essa la colpisce in modo diretto. I soggetti che non siano i destinatari di una decisione possono considerarsi individualmente interessati unicamente qualora la decisione stessa li colpisca in ragione di determinate qualità che sono loro peculiari ovvero di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a qualsiasi altra persona e quindi li distingue nello stesso modo del destinatario.

La ricorrente sostiene di trovarsi, per quanto riguarda gli effetti della decisione impugnata, in una situazione particolare in quanto unica impresa belga al tempo stesso economicamente interessata, desiderosa e in grado di esportare dal Belgio in Francia quantità non trascurabili di glucosio durante il periodo di validità della decisione impugnata. La decisione impugnata non riguarda però soltanto le esportazioni dal Belgio in Francia; se nell'esaminare gli effetti di detta decisione si tenesse conto di un solo esportatore di uno degli Stati membri le cui esportazioni in Francia sono colpite dalla decisione stessa, ciò significherebbe isolare artificialmente il mercato di detto Stato dal resto del mercato comune, il quale è del pari colpito dalla decisione di cui trattasi.

In considerazione del suo scopo, che è quello di proteggere un settore dell'economia francese contro la concorrenza delle importazioni provenienti dagli altri Stati membri, ed altresì del sistema instaurato a tale effetto, la decisione impugnata è destinata ad incidere sull'importazione in Francia del glucosio proveniente dall'intera Comunità; l'Italia è stata esclusa per il fatto che non esporta glucosio in Francia. In vista della portata economica generale della decisione impugnata — anche supponendo che la ricorrente occupi effettivamente sul mercato belga, in fatto di esportazioni di glucosio in Francia, la posizione ch'essa sostiene di

occupare — non si può ritenere che detta decisione riguardi individualmente la ricorrente.

Per queste ragioni, il ricorso d'annullamento va dichiarato irricevibile, senza che sia necessario stabilire se la decisione impugnata, in quanto presuppone, per essere applicata, un atto ulteriore di uno Stato membro, riguardi direttamente la ricorrente.

Le spese

A norma dell'art. 69, § 2, del Regolamento di procedura, il soccombente va condannato alle spese. Essendo la ricorrente, rimasta soccombente, le spese del giudizio vanno poste a suo carico.

Letti gli atti di causa,

Sentita la relazione del giudice relatore,

Sentite le deduzioni orali delle parti,

Sentite le conclusioni dell'avvocato generale,

Visto l'art. 173 secondo comma, del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea,

Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia allegato al Trattato C.E.E.,

Visto il Regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, in ispecie l'art. 69, § 2,

LA CORTE

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :

1) Il ricorso d'annullamento n. 1/64 è irricevibile.

2) Le spese del giudizio sono poste a carico della ricorrente.

Così deciso a Lussemburgo, il 2 luglio 1964.

DONNER HAMMES TRABUCCHI
DELVAUX ROSSI LECOURT STRAUSS

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 2 luglio 1964.

Il Cancelliere *Il Presidente*

A. VAN HOUTTE A. M. DONNER